

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

24.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI

INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	287
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):</b>	
Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1689);	
MATTARELLA: Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e proroga dei termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 240 (495);	
MATTARELLA ed altri: Integrazione della legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (983);	
LA LOGGIA ed altri: Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858 (1136);	
FERRETTI ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (1160);	
ERMINERO ed altri: Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (1275) . . . . .	288
PRESIDENTE . . . . .	288, 298
ALESSANDRINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	297
AMODEI . . . . .	297
BUNETTO . . . . .	298
DI NARDO RAFFAELE . . . . .	297
FIOROT . . . . .	297
QUILLERI . . . . .	297
TODROS . . . . .	297
<b>La seduta comincia alle 10,10.</b>	
CALVETTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
(E approvato).	
<b>Congedi.</b>	
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Botta e Pica.	

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1689); e delle proposte di legge Mattarella: Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e proroga dei termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 240 (495); Mattarella ed altri: Integrazione della legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (983); La Loggia ed altri: Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858 (1136); Ferretti ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (1160); Erminero ed altri: Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (1275).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mattarella: « Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 240 »; Mattarella ed altri: « Integrazione della legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a favore

delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 »; La Loggia ed altri: « Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858 »; Ferretti ed altri: « Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 »; Erminero ed altri: « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 ».

In sostituzione del relatore onorevole Cusumano, che mi ha comunicato di non poter intervenire a questa seduta, comunico alla Commissione che il Comitato ristretto a suo tempo nominato per la formulazione degli articoli del disegno e delle proposte di legge, ha elaborato un nuovo testo, che assorbe sia il disegno di legge, che a suo tempo avevamo deciso di assumere come testo-base, sia le proposte di legge. Sul nuovo testo del Comitato ristretto sono state espresse riserve di vario genere da parte sia del Governo sia di onorevoli colleghi, riserve che logicamente saranno valutate dalla Commissione in sede di esame degli articoli.

Anche a nome dell'onorevole relatore, propongo che il testo elaborato dal comitato ristretto sia assunto dalla Commissione come testo base, per la discussione degli articoli. Poiché sono previsti ulteriori concreti finanziamenti, tale testo dovrà essere trasmesso alla V Commissione bilancio, affinché esprima su di esso il proprio parere.

Do lettura di tale testo:

#### ART. 1.

Le provvidenze previste dall'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968 n. 241, sono estese al ripristino degli edifici di centri sociali e di asilnido, dei conventi dei Cappuccini di Palermo, delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo, nonché degli edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà di enti pubblici diversi da quelli già indicati dalla citata lettera b), purché gli edifici medesimi risultino essere stati sottoposti a vincolo, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in data anteriore agli eventi sismici.

Le provvidenze previste dal precedente comma sono estese ai comuni di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

## ART. 2.

La lettera a) del quinto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituita con la seguente:

« a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare, utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, i quali, pur risultando iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, nonché per gli alloggi di proprietà della Gestione case per lavoratori e per quelli di proprietà degli enti di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni ».

## ART. 3.

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente inciso:

« Tale limite è elevato a lire 7 milioni a favore dei proprietari, quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del quinto comma del presente articolo ».

Al secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente inciso:

« Tale limite è elevato a lire 8 milioni a favore dei proprietari quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del quinto comma del presente articolo ».

## ART. 4.

Dopo il primo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli alloggi costruiti a norma dall'articolo 24 del presente decreto sono assegnati, in ogni caso, con precedenza assoluta a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque

dichiarato inabitabile in conseguenza dello evento calamitoso. La Gestione case per lavoratori è autorizzata a fissare, in deroga alle vigenti disposizioni, quote di ammortamento e canoni di locazione che tengano conto della condizione sociale e del livello di reddito degli assegnatari purché essi non risultino iscritti, nell'anno 1967 o negli anni successivi, nei ruoli dell'imposta complementare.

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche per gli alloggi da costruire in attuazione del programma straordinario deliberato dal Comitato centrale di cui all'articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, in aggiunta al piano decennale di cui alla legge medesima.

Limitatamente agli articoli costruiti nella città di Palermo tali norme si applicano anche a favore delle famiglie provenienti, in seguito alle demolizioni disposte per il risanamento, dai quartieri da risanare a norma della legge 30 gennaio 1962, n. 28.

Ai fini predetti la Gestione case per lavoratori è autorizzata ad emanare i bandi di assegnazione degli alloggi in deroga alle norme stabilite dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ».

## ART. 5.

L'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già sostituito dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1968, n. 858, è sostituito dal seguente:

« Le domande di concessione dei contributi per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati debbono essere presentate al sindaco entro il 31 dicembre 1970.

Le domande debbono essere corredate da una dichiarazione degli interessati, convalidata dal sindaco stesso, attestante la proprietà e la destinazione dell'immobile, e la consistenza del nucleo familiare.

Nella dichiarazione gli interessati debbono altresì chiedere, per l'eventualità che il fabbricato non possa essere ricostruito in sito, l'assegnazione di un suolo per lotto singolo o per la formazione di un comparto edilizio nell'ambito delle zone che saranno all'uopo destinate.

Il sindaco provvede all'istruttoria delle domande e invita gli interessati a presentare la perizia dei lavori, qualora la ricostruzione possa avvenire in sito; in caso contrario, promuove in favore degli interessati l'assegnazione delle aree necessarie, che sarà effettuata

in base ai criteri di cui all'articolo 5. Ottenuta l'assegnazione dell'area, gli interessati presentano al sindaco la perizia dei lavori di ricostruzione. Le perizie debbono essere presentate entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'invito o del provvedimento di assegnazione.

Le opere previste nelle perizie, se da eseguire in comuni classificati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, devono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica, contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Le domande e le perizie con la dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno, con la dichiarazione resa dagli interessati ai sensi del secondo comma del presente articolo e con il parere della commissione edilizia comunale, sono trasmesse all'ufficio del genio civile competente per territorio, per l'approvazione delle perizie e la determinazione dell'ammontare del contributo.

Il sindaco, all'uopo autorizzato con delibera del consiglio comunale, può chiedere che la dichiarazione sull'accertamento del danno venga sostituita, per tutti i casi interessanti il proprio comune, da un accertamento eseguito direttamente dall'ufficio del genio civile.

Il parere della commissione edilizia comunale deve essere espresso entro 30 giorni dalla data della presentazione del progetto al comune.

Alla concessione del contributo provvede l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare, può essere accordato dall'ispettorato generale predetto una anticipazione pari al 40 per cento della misura del contributo previsto dalla lettera c) dell'articolo 3.

L'erogazione della residua somma è corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante.

La concessione dell'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui è accordata l'anticipazione, salvo proroga da concedersi, per giustificati motivi, dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito dell'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, è subordinata alla presentazione del certificato catastale di attualità od alla dimostrazione del possesso dell'immobile, utile agli effetti del-

l'articolo 1158 del codice civile, nonché del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del precedente articolo 3.

Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate all'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sulla base di mandati nominativi.

Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti ».

#### ART. 6.

Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è inserito il seguente articolo 6-bis:

« Per la ricostruzione della loro abitazione, i proprietari di immobili distrutti o danneggiati nei comuni sottoposti a trasferimento totale o parziale potranno utilizzare progetti esecutivi predisposti dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

A tal fine, l'ispettorato generale predetto progetterà vari tipi di fabbricati, in modo da corrispondere alle esigenze di uno o più nuclei familiari ».

#### ART. 7.

Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1968 e l'entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 8.

Nell'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è soppressa la parola « edilizie » e sono aggiunte le parole: « comprese nei programmi di trasferimento compilati in base al disposto dell'articolo 11 ».

#### ART. 9.

Il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 8 del decreto legge 27 febbraio 1968 n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli istituti predetti, nonché le cooperative edilizie e loro consorzi, sono autorizzati a sostituirsi nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che

ne facciano richiesta dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 3 e 6, nonché ad anticipare la differenza tra l'ammontare massimo di tali diritti e l'ammontare della spesa effettiva ritenuta ammissibile.

Ai fini di cui al precedente comma viene stipulata apposita convenzione, in forma pubblica amministrativa, tra i proprietari e i detti istituti, i quali hanno diritto ad iscrivere ipoteca a garanzia della spesa anticipata a norma del precedente comma.

L'anticipazione prevista dal quarto comma del presente articolo sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni al tasso di interesse dell'1,50 per cento.

Fuori dei casi previsti dal presente articolo, la cessione dei contributi di cui all'articolo 3 è consentita soltanto se effettuata successivamente alla emissione del decreto relativo alla concessione dei contributi suddetti ed ai fini della esecuzione delle opere di ricostruzione ».

#### ART. 10.

Il termine stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono valide le richieste avanzate dagli enti indicati nel predetto articolo nel periodo compreso tra il 26 agosto 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 11.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1968, n. 858, è sostituito dai seguenti:

« Con la somma di cui al precedente comma si provvede altresì alle ulteriori spese per la demolizione degli edifici sinistrati e lo sgombero delle macerie, nonché alle spese per le espropriazioni occorrenti alla sistemazione di baraccamenti, effettuata o da effettuare, e per l'esecuzione delle relative opere ed impianti di interesse comune e dei servizi urbani e sociali complementari ai baraccamenti stessi.

Il Ministero dei lavori pubblici è altresì autorizzato a provvedere con imputazione alla spesa anzidetta al finanziamento delle infrastrutture occorrenti per gli edifici prefabbricati e per le baracche installati a scopo di ricovero o di assistenza da privati o da enti nazionali ed esteri nell'ambito dei centri baraccati ».

#### ART. 12.

Le aree espropriate ai sensi dell'articolo 22 *quater* del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, aggiunto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1968, n. 858 sono acquisite gratuitamente dal comune di mano in mano che sono eliminate le baracche, sempre che non ne sia disposta l'utilizzazione per esigenze previste dallo stesso decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968 n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, e dalla presente legge.

Le aree anzidette sono consegnate al comune previa rimozione, da parte dell'ufficio del genio civile, delle baracche su di esse installate.

#### ART. 13.

Le agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estese alle opere finanziate dalla regione siciliana ai sensi delle leggi regionali siciliane 3 febbraio 1968, n. 1 e 18 luglio 1968, n. 20.

#### ART. 14.

All'articolo 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858, che sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunti i seguenti commi:

« Alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie ed alla realizzazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica e della rete di illuminazione pubblica nei centri abitati provvede lo Stato a proprie cure e spese.

Le spese relative alla realizzazione della rete di distribuzione sono rimborsate dall'Ente nazionale energia elettrica.

Al proprietario che ricostruisce sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione ».

#### ART. 15.

Le espropriazioni, la demolizione di fabbricati, lo sgombero di materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati previsti dall'articolo 2

della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono effettuati a cura e spese dello Stato.

I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani anzidetti hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione dei piani stessi, in luogo della indennità di espropriazione, i benefici previsti a favore dei terremotati del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, e dalla presente legge.

La progettazione e l'esecuzione delle opere occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di cui al primo comma possono essere affidate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ad istituti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nelle ricostruzioni edilizie in seguito a pubbliche calamità.

#### ART. 16.

Nei comuni colpiti dai terremoti in Sicilia nell'autunno 1967 e nel gennaio del 1968, non soggetti a trasferimenti totale o parziale, e per i quali non sia previsto un piano di risanamento, è consentito il ripristino in sito degli immobili in deroga alle norme di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, purché il ripristino non comporti alcun aumento di volume o di superficie calpestabile rispetto alla situazione preesistente all'evento sismico, e purché le relative strutture portanti siano conformi alle particolari prescrizioni che l'ufficio del genio civile competente per territorio dovrà dettare caso per caso, al fine di garantire la sicurezza antisismica in misura sostanzialmente corrispondente a quella prevista per la località di cui trattasi.

#### ART. 17.

L'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Le aree abbandonate ai sensi del precedente articolo 4 passano a far parte del patrimonio comunale.

Qualora esse risultino utilizzabili a fini edilizi in base ai piani particolareggiati di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, lo Stato può richiederle gratuitamente ai comuni, e, a seconda della destinazione prevista dai piani, eseguirvi opere indicate dall'articolo 1, o assegnarle in proprietà, con i criteri dell'articolo 5, per la rico-

struzione di edifici privati. Nello stesso modo sono utilizzati, compatibilmente con le previsioni dei piani particolareggiati, i relitti delle aree acquisite allo Stato per l'attuazione dei piani stessi.

Nel caso di assegnazione a privati ove a licenza edilizia non sia richiesta entro sei mesi dall'assegnazione o la costruzione non sia ultimata entro due anni dal rilascio della licenza le aree di cui al primo comma tornano a far parte del patrimonio comunale, verso rimborso allo Stato, ove trattasi di aree espropriate, del loro valore d'esproprio ».

#### ART. 18.

L'articolo 4 della legge 29 luglio 1968, n. 858, è sostituito dal seguente:

« All'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per gli abitati determinati ai sensi del presente articolo vengono compilati programmi di trasferimento a cura della commissione tecnica prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241. La commissione trasmette il programma al comune interessato, il quale esprime il proprio parere nel termine massimo di 20 giorni dalla data del ricevimento.

Ove il comune non esprima il proprio parere entro il termine stabilito dal precedente comma, il programma è sottoposto all'approvazione dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previsto dal successivo articolo 16, il quale redige il progetto esecutivo. Nel progetto l'ispettorato generale medesimo indica la spesa preventiva necessaria per l'acquisizione degli immobili occorrenti per l'attuazione del programma.

Il decreto di approvazione del progetto esecutivo equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere.

L'ispettorato generale suddetto, dopo l'approvazione del progetto esecutivo ed anche prima della registrazione dell'atto da parte della Corte dei conti, potrà richiedere al prefetto l'occupazione di urgenza degli immobili occorrenti per l'attuazione dei programmi di trasferimento approvati: si applicano in tal caso gli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Alle conseguenti espropriazioni si provvede con la procedura di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

L'indennità di espropriazione è determinata dall'ufficio tecnico erariale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 ».

#### ART. 19.

I proprietari di fabbricati di civile abitazione, che sia necessario espropriare per la attuazione dei programmi di trasferimento, hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla data del decreto di esproprio, in luogo dell'indennità di espropriazione, i benefici previsti a favore dei terremotati dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dalla presente legge.

#### ART. 20.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 9 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sono sostituiti dai seguenti:

« L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previste dall'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, l'impegno della spesa, lo appalto e la gestione delle opere stesse, nonché la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge predetto, a privati ed a enti, sono di competenza del provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Negli stessi comuni si applicano altresì le disposizioni contenute nell'articolo 8 della presente legge e nell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ma le attribuzioni dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 sono esercitate dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia ».

Sono convalidati gli atti di approvazione dei progetti, di impegno di spesa e di liquidazione dei contributi, emanati dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 29 luglio 1968, n. 858, e l'entrata in vigore della presente legge. Sono altresì convalidate le procedure per gli appalti

effettuate nel periodo anzidetto od in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 21.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla manutenzione dei baraccamenti nei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 nonché delle relative opere di urbanizzazione, escluse le riparazioni di piccola manutenzione da eseguire in conformità degli articoli 1576 e 1609 del codice civile.

Per le esigenze di cui al precedente comma è stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1969 la somma di lire 500 milioni e per l'anno 1970 la somma di lire 1 miliardo.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere ai comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 ed indicati dal successivo articolo 32 sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 420, e successive modificazioni, contributi integrativi in misura pari alle spese sostenute dai comuni medesimi per la pubblica illuminazione, per l'approvvigionamento idrico e per la nettezza urbana nelle zone occupate dai baraccamenti.

#### ART. 22.

Gli impianti di alimentazione dell'energia elettrica a servizio dei baraccamenti costruiti per il ricovero dei sinistrati a seguito dei terremoti del 1967 e del 1968 in Sicilia passano in proprietà dell'Ente nazionale energia elettrica, il quale è obbligato ad assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli relativi allo smontaggio degli impianti stessi.

Tale smontaggio è effettuato dall'Ente nazionale energia elettrica, su richiesta del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

#### ART. 23.

È istituita una sezione autonoma del genio civile in ciascuna delle province di Agrigento, Palermo e Trapani.

La composizione di ciascuna sezione è stabilita dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto. Il capo della sezione autonoma ha tutte le attribuzioni dell'ingegnere capo del genio civile per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni della presente legge, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968,

n. 241, e della legge 29 luglio 1968, n. 858, e fa parte del comitato tecnico amministrativo istituito presso l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e della commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

## ART. 24.

La spesa annua per il personale a contratto di cui al quinto comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è determinata, per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, in lire 350 milioni annui.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma, la spesa prevista per oneri di carattere generale dal secondo comma dell'articolo 21 del suddetto decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è elevata per gli esercizi 1969 e 1970 a lire 750 milioni annui.

## ART. 25.

Le provvidenze previste dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, ad eccezione di quelle degli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 8-bis, 9, 10, 11, 30, 34, 35 e 39-ter, sono estese alla frazione Grisi del comune di Monreale.

## ART. 26.

Per gli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, n. 182 e n. 241, e dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, è stanziata nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1969 l'ulteriore somma di lire 12.000 milioni.

## ART. 27.

Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni, che sarà stanziata nello

stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 57.500 milioni e lire 60.335 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971 ».

## ART. 28.

La lettera c) della ripartizione della spesa di lire 47.500 milioni, autorizzata dall'articolo 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificata come segue:

« C), per gli altri interventi di cui all'articolo 29 relativi alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739:

nell'esercizio 1968 lire 4.000 milioni,  
nell'esercizio 1969 lire 5.000 milioni,  
nell'esercizio 1970 lire 5.000 milioni,  
nell'esercizio 1971 lire 6.000 milioni ».

## ART. 29.

All'onere di lire 32.800 milioni, derivante dalla attuazione degli articoli 21, 26, 39, 41 e 43, e di lire 6.000 milioni, derivante dall'attuazione degli articoli 35, 36, 37, 38 e 44 della presente legge, si provvede con le disponibilità risultanti per gli anni finanziari 1969 e 1970 dall'applicazione dei precedenti articoli 27 e 28.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 30.

Il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e l'Azienda nazionale autonoma delle strade possono assumere, per le esigenze dei programmi previsti dalla presente legge e dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purché tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

## ART. 31.

Il termine previsto dall'articolo 39 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito,



con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, col quale è stata disposta la corresponsione di un contributo a fondo perduto, fino a lire 500.000, in favore dei capi-famiglia colpiti dai terremoti di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 12, che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione è prorogato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso fra il 21 giugno 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Restano fermi i requisiti e le modalità per la concessione del contributo di cui al primo comma del presente articolo.

Il contributo è corrisposto nei limiti della spesa autorizzata a tal fine dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, n. 182, e n. 241.

#### ART. 32.

È concessa l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1970, anche se dovuti per periodi d'imposta anteriore al 1970, per i seguenti comuni, i cui abitati sono stati dichiarati da trasferire totalmente o parzialmente ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241: Camporeale, Contessa Entellina, in provincia di Palermo; Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Calatafimi, in provincia di Trapani; Santa Margherita Belice, Menfi, Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento.

L'esenzione prevista dal precedente comma è estesa al comune di Roccamena e alla frazione Grisi del comune di Monreale.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1° gennaio 1968.

#### ART. 33.

I termini per la presentazione delle domande previste dagli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e i termini per la presentazione delle domande previste dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 240, si intendono prorogati di 90 giorni.

#### ART. 34.

Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dal primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è prorogato al 31 dicembre 1970 a favore dei lavoratori autonomi residenti nei comuni indicati dall'articolo 32 della presente legge.

#### ART. 35.

L'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 34 è assunto a carico dello Stato.

La spesa relativa farà carico sul limite di spesa di lire 1.500 milioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, già elevato a lire 2.000 milioni dall'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 240, e a lire 3.000 milioni dall'articolo 39 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, che è ulteriormente aumentato di lire 500 milioni.

#### ART. 36.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è autorizzata la ulteriore spesa di lire un miliardo per l'esercizio finanziario 1969 e di lire 3 miliardi per l'esercizio finanziario 1970. Le somme occorrenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I contributi previsti dal comma precedente vengono liquidati anche a tutte le imprese di cui al primo comma del predetto articolo 37, ubicate nel comune di Campobello di Mazara.

#### ART. 37.

I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, sono concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970.

Al fine predetto, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre anticipazioni nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

ART. 38.

Gli Istituti autonomi per le case popolari delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, sono autorizzati a contrarre mutui sino alla concorrenza rispettivamente di lire 250 milioni, di lire 4 miliardi e di lire 1 miliardo allo scopo di avviare un piano di risanamento delle gestioni a tutto il 31 dicembre 1969.

I mutui di cui al comma precedente sono concessi, anche in deroga ai rispettivi statuti ed ordinamenti, da istituti di credito di diritto pubblico, da istituti assicurativi e previdenziali, dalle Casse di risparmio, dall'Istituto centrale delle Casse di risparmio ed avranno durata trentennale. Il relativo ammortamento, per capitali ed interessi, è assunto dallo Stato a proprio carico totale.

Le relative quote annuali sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1970 e fino al 1999.

ART. 39.

Il limite di impegno di lire 200 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971 dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è elevato a lire 500 milioni per ciascuno dei predetti esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Nelle assegnazioni di tutti gli alloggi costruiti o da costruire e destinati per legge alla attuazione dei piani di risanamento della città di Palermo, la competente Commissione prevista dall'articolo 6 della legge 30 gennaio 1962, n. 28, dà la precedenza assoluta alle famiglie provenienti da alloggi che devono essere demoliti per consentire la realizzazione delle opere pubbliche previste per l'attuazione del risanamento.

ART. 40.

La Commissione comunale prevista dall'articolo 6 della legge 30 gennaio 1962, n. 28, è autorizzata, in deroga al disposto dell'articolo 5 della predetta legge ed alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, ad assegnare alle fami-

glie sinistrate, provenienti da abitazioni rese inabitabili dagli eventi sismici, gli alloggi popolari occupati, con o senza decreto di requisizione del Prefetto, dalle famiglie predette in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

L'istituto autonomo per le case popolari di Palermo è tenuto a consegnare con precedenza assoluta gli alloggi popolari da esso costruiti alle famiglie che ne hanno conseguito il diritto in seguito a regolare concorso ed i cui alloggi, occupati dalle famiglie sinistrate sono state a queste assegnati in via definitiva ai sensi del precedente comma del presente articolo.

Per l'attuazione dei piani di risanamento delle città di Palermo l'istituto predetto è inoltre tenuto a mettere a disposizione un numero di alloggi popolari pari a quello degli alloggi che, costruiti con i fondi stanziati dalla legge 30 gennaio 1962, n. 28, risulteranno assegnati ai sensi del primo comma del presente articolo, alle famiglie sinistrate che li occupano e che non provengono dalle zone da risanare.

I contratti di locazione degli alloggi assegnati ai sensi del presente articolo decorrono dalla data di occupazione. Il canone relativo al periodo di tempo compreso tra la data dell'occupazione ed il 31 dicembre 1969 è stabilito in misura pari al 50 per cento del canone stabilito con il contratto ed è corrisposto in 24 rate mensili a decorrere dalla data di stipulazione del contratto medesimo.

Le famiglie con reddito complessivo mensile inferiore a 120 mila lire sono esentate dal versamento le anticipazioni di garanzia e dal pagamento del canone fino al 31 dicembre 1969. Il canone per i mesi successivi e fino al 31 dicembre 1971 sarà decurtato del 50 per cento.

ART. 41.

Per la realizzazione dei programmi per le opere marittime e per lo sviluppo agricolo proposti ai sensi dell'articolo 59 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1974 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e la spesa di lire 14 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1974 da iscriversi nello stato di previsione

della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## ART. 42.

Per il completamento del programma stradale ed autostradale previsto dall'articolo 59 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e per il completamento della costruzione, a raso e in sopraelevata del raccordo autostradale, e dei reattivi svincoli, della stazione terminale della autostrada Palermo-Catania, con l'inizio dell'autostrada Palermo-Punta Raisi-Mazara del Vallo, l'azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 120 miliardi ripartiti in egual misura negli esercizi finanziari dal 1970 al 1975.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modificazioni, e della legge 14 marzo 1968, n. 262.

## ART. 43.

Alle imprese industriali, commerciali ed artigiane site nei territori dei comuni e località di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazione nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificati con legge 29 luglio 1968, n. 858, che siano state totalmente o parzialmente distrutte, ovvero siano costrette a trasferirsi in dipendenza dello sgombero degli abitati, si applicano le norme di cui all'articolo 12, lettere a) della legge 4 novembre 1963, n. 1457, dedotto, se già concesso, il contributo previsto all'articolo 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Per l'attuazione delle provvidenze di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il termine fissato dall'articolo 33 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è prorogato al 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

E nulla la cessione sotto qualsiasi forma di contributi previsti dal presente articolo.

I contributi previsti dal presente articolo sono concessi soltanto qualora vengono utilizzati nell'ambito di uno dei comprensori

previsti dall'articolo 2 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1.

## ART. 44.

Per la corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 37-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1969 e di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1970.

Le somme occorrenti sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

## ART. 45.

Le opere dipendenti dai terremoti del gennaio 1968, sono comprese fra quelle previste dalla lettera f) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878.

## ART. 46.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

TODROS. Il nostro gruppo concorda con la proposta dell'onorevole Presidente di accogliere il testo elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il prosieguo dei nostri lavori, anche in considerazione del fatto che ciò servirà ad accelerare l'iter del provvedimento, la cui urgenza è inutile sottolineare dato che la situazione locale è veramente drammatica. Il nostro gruppo si riserva di entrare nel merito in sede di esame degli articoli, ai quali presenterà degli emendamenti.

FIOROT. Anche a nome della mia parte politica, manifesto la stessa riserva espressa dall'onorevole Todros.

AMODEI. Dato che il problema principale è rappresentato dall'urgenza di approvare il provvedimento, anch'io sono d'accordo sul metodo, riservandomi poi di entrare sul merito in sede di discussione dei singoli articoli.

DI NARDO RAFFAELE. Il mio gruppo si associa a quanto detto dall'onorevole Amodei.

QUILLERI. Il nostro gruppo accetta il metodo di discussione proposto dall'onorevole Presidente.

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Devo ripetere, evidente-

mente, le riserve formulate nell'esame degli articoli in sede di comitato ristretto. Rimane anche una grave perplessità circa l'articolo 38, di cui tratterò al momento opportuno, che si riferisce alle sanatorie riguardanti gl'istituti autonomi per le case popolari di Palermo, Trapani ed Agrigento, in quanto riterrei opportuno non istituzionalizzare le sanatorie stesse.

In occasione del dibattito in sede di comitato ristretto, ho richiamato all'attenzione della Commissione l'urgenza di giungere alla approvazione del provvedimento, almeno nelle linee essenziali, per poter far fronte ad impegni che erano stati autorizzati per opere di pronto soccorso. Ho comunicato al comitato ristretto, inoltre, la esistenza di una lettera riservata inviata dal provveditorato alle opere pubbliche di Palermo che poneva in evidenza la situazione di estrema emergenza nella quale si opera in Sicilia per la mancanza delle somme necessarie per le opere di pronto soccorso e soprattutto per i compensi da corrispondere alle persone ed agli enti espropriati per costruire le baracche.

Se la Commissione desidera che dia lettura del documento, ne posso dare lettura, altrimenti lo consegnerei all'onorevole Presidente affinché ne venga fatta una copia che resti agli atti.

La lettera è del 24 novembre ed in essa si manifesta il timore che il provvedimento venga approvato oltre le feste natalizie; si rileva che vi sono ditte che hanno eseguito i lavori su commissione perché così è stato disposto onde venire incontro a situazioni di estremo disagio; che vi sono otto miliardi di lire da pagare; che esistono ditte che si trovano in grave difficoltà e che, infine, nei prossimi mesi del 1970 scadono i termini per il pagamento delle aree requisite per far sorgere le baracche, dando luogo ad una serie di vertenze giudiziarie nelle quali certamente il Governo sarebbe soccombente per inadempienza.

Queste sono le notizie che ci vengono fornite dagli organi tecnici.

**PRESIDENTE.** Ritengo che il documento possa essere acquisito agli atti della Commis-

soine presso la quale i colleghi potranno prenderne visione.

D'altra parte, onorevole Alessandrini, per quanto è stato possibile, il comitato ristretto ha lavorato con una intensità notevole, assorbendo tutte le capacità di lavoro della nostra stessa Commissione per circa un mese.

**BUSETTO.** La lettera in oggetto verrebbe acquisita agli atti dell'attuale discussione sul disegno di legge in esame o all'archivio della Commissione? Sarei d'accordo per la seconda soluzione, mentre avrei delle riserve se venisse allegata agli atti di questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** La soluzione da me proposta e nel senso di acquisizione agli atti della Commissione.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il testo predisposto dal comitato ristretto e di cui ho dato notizia in precedenza, è assunto come testo base per la discussione degli articoli e verrà trasmesso alla Commissione bilancio.

*(Così rimane stabilito).*

Rivolgo caldi voti ai rappresentanti del Governo perché possano essere chiariti i problemi che sono emersi. Analogo invito ad un approfondimento rivolgo agli onorevoli colleghi per quelle parti che sono ancora meritevoli di affidamento o di revisione critica.

Il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO